

L'ASSOCIAZIONISMO E LA NORMATIVA FISCALE ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Mercoledì 10 ottobre 2012

Camera di Commercio di Padova - Osservatorio Terzo Settore
in collaborazione con Arci Padova e Forum Terzo Settore

ART. 2 COMMA 1, L. 383/2000

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ART. 2 COMMA 2, L. 383/2000 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

ART. 2 COMMA 3, L. 383/2000

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i **circoli privati** e le **associazioni** comunque denominate **che dispongono limitazioni** con riferimento alle **condizioni economiche** e **discriminazioni di qualsiasi natura** in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4 L. 383/2000

RISORSE ECONOMICHE

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

ART. 4 L. 383/2000

RISORSE ECONOMICHE

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

ART. 4 L. 383/2000

RISORSE ECONOMICHE

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 4 L. 383/2000

RISORSE ECONOMICHE

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g)*, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

- × È l'attività svolta in diretta attuazione dello scopo sociale statutario;
- × Deve esserci una relazione chiara tra lo scopo dell'ente e le attività che l'ente svolge per realizzare tale scopo;
- × L'attività istituzionale tipica è la raccolta delle quote di adesione.

ATTIVITÀ "DECOMMERCIALIZZATA"

- ✘ Vi sono alcune particolari situazioni, previste dalla riforma fiscale di cui al D.Lgs. 460/97, per le quali - pur essendo confermata la natura commerciale dell'attività a fronte di un corrispettivo - vengono però soggettivamente riconosciute agli enti associativi che la organizzano delle condizioni fiscali favorevoli, in funzione della loro "vocazione" sociale

NEL DETTAGLIO POSSONO ESSERE CONSIDERATE ENTRATE ISTITUZIONALI:

Per tutte le Associazioni di vario genere e di Promozione Sociale:

- ✘ Le entrate a titolo di quote o contributi associativi.

- ✘ Le entrate a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- ✘ I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali.

Circ. n. 124/E del 12 maggio 1998 - Agenzia delle Entrate.

- ✘ Le entrate derivanti da corrispettivi specifici versate dai propri associati, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.
- ✘ Le entrate derivanti dalle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

In questi due casi, solo a condizione che l'ente non commerciale adotti le previsioni statutarie di cui all'art. 5 D.Lgs. 460/97 (art. 148 Tuir e art. 4 Iva-Dpr 633/72).

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 148 COMMA 5 TUIR - ART. 4 COMMA 6 IVA

Limitatamente alle associazioni aderenti alle Associazioni nazionali riconosciute dal Ministero degli Interni (di cui all'art.3 comma 6 lettera e) della legge 287/91):

- ✘ Le entrate per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande purché essa venga svolta:
 - nella sede sociale,
 - nei confronti dei propri associati, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
 - in modo strettamente complementare alle attività istituzionali.

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI

Ai fini IRES - limitatamente alle associazioni aderenti alle Associazioni nazionali riconosciute dal Ministero degli Interni (di cui all'art.3 comma 6 lettera e) della legge 287/91):

- ✘ Le entrate per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici purché essa venga svolta:
- nei confronti dei propri associati, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale,
- in modo **strettamente complementare** alle attività istituzionali (es. viaggio e soggiorno organizzati per gli iscritti o associati in occasione di un congresso nazionale o meeting internazionale).

Ai fini Iva - art. 4 comma 5 Iva: è considerata in ogni caso commerciale.

ATTIVITÀ COMMERCIALE

- × È l'attività che l'associazione svolge non in diretta attuazione dello scopo sociale;
- × Ha come contropartita un corrispettivo;
- × È svolta in modo continuativo.

E' DA CONSIDERARSI COMMERCIALE L'ATTIVITÀ SVOLTA...

- ✘ nei confronti di chiunque (associati o meno) qualora essa non abbia come obiettivo il perseguimento delle finalità statutarie;
- ✘ nei confronti di soggetti con i quali non è stato perfezionato un "patto associativo" (gli associati);
- ✘ nei confronti di propri associati, qualora lo statuto dell'ente non preveda tutte le regole di democrazia e di trasparenza previste dal comma 8 dell'art. 148 Tuir (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) o qualora tali regole restino disattese;

ATTIVITÀ COMMERCIALE

«IN OGNI CASO»

Art. 148 comma 4 Tuir - Art. 4 comma 5 Iva

Per tutte le Associazioni di vario genere e di Promozione Sociale, le entrate derivanti da:

- ❖ cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
- ❖ somministrazioni di pasti,
- ❖ erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
- ❖ prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito
- ❖ prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

- ❖ prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
 - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
 - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; (salvo APS aderenti Associazioni nazionali riconosciute);
 - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
 - d) pubblicità commerciale;
 - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

ADEMPIMENTI - ATTIVITÀ COMMERCIALE

Apertura della Partita Iva (Mod. AA7) - procedura COMUNICA;

Iscrizione al REA (repertorio economico amministrativo), presso la Camera di Commercio competente. Dal 2011: € 30,00 diritto annuale - procedura COMUNICA;

Autorizzazioni particolari - comunali, salute, ambiente, sicurezza.....;

Altre comunicazioni: EAS, Inps, Inail

REGIMI FISCALI

- ❖ Ordinario;
- ❖ Semplificato;
- ❖ Forfettario.

DICHIARAZIONI FISCALI

Modello Unico: Ires - Iva;

Modello Irap;

Comunicazione Iva;

Comunicazione art. 21 D.L. 78/10: «Spesometro» (novità 2012).

REGIME FISCALE AGEVOLATO

L'art. 9-*bis*, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha previsto l'estensione alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco della **Legge 398/91** (**Associazioni sportive dilettantistiche**).

ADEMPIMENTI LEGGE 398/91

Comunicazione dell'avvenuta opzione all'agenzia Siae competente per territorio.

Tenuta del registro Iva minori sul quale annotare mensilmente i corrispettivi derivanti dallo svolgimento dell'attività commerciale.

Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare.

Versamento trimestrale dell'Iva a debito senza interessi, in misura del 50% (90% per le sponsorizzazioni; 33,33% per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica).

Comunicazione periodica alla Siae del prospetto Iva minori e delle fatture emesse.

Tassazione:

- Ires (27,5%) e Irap (3,90%) sul 3% attività commerciale più le plusvalenze patrimoniali;

Dichiarazioni fiscali:

- Unico ENC (Enti Non Commerciali) per la determinazione dell'Ires con allegati i prospetti degli Studi di Settore se elaborati; indicazione dell'opzione: quadro VO, solo prima presentazione.
- Irap;

Attenzione: le dichiarazioni (Unico ENC e Irap) vanno comunque trasmesse, se l'attività commerciale non è stata esercitata.

ESONERI LEGGE 398/91

- ✘ **L'emissione di fattura o certificazione del corrispettivo (salvo che per le attività di spettacolo).**
- ✘ **La Dichiarazione Iva.**
- ✘ **La Comunicazione Iva.**

APS SENZA PARTITA IVA

Dichiarazioni fiscali:

- 770/Semplificato (sostituti d'imposta);
- Modello Irap (retribuzioni, redditi assimilati, prestazioni occasionali);
- Dichiarazione Ici/Imu;
- Modello EAS.

REGISTRO REGIONALE DELLA ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Normativa di riferimento:

- Legge 7 dicembre 2000, n. 383
- "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 - art. 43
- "Art. 43 - Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale"
- Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28
- "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali"
- Deliberazione Giunta Regionale 10 ottobre 2001, n. 2652
- "Criteri e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (art. 7 della L. 7 dicembre 2000 n. 383 e art. 43 L.R. 13 settembre 2001, n. 27)"

ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione al registro regionale, le associazioni:

1. con sede legale nel territorio regionale;
2. svolgono attività di utilità sociale, a favore di associati e di terzi;
3. si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite fornite dai propri aderenti;
4. devono essere dotate di autonomia sotto il profilo gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo, processuale;
5. **essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno 1 anno.**

La domanda di iscrizione al registro può essere presentata in qualunque momento, alla Direzione Regionale Servizi Sociali, avvalendosi dell'apposita autocertificazione, unitamente ai documenti richiesti.

RINNOVO ISCRIZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 2652 del 10.10.2001 le associazioni iscritte devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal Registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni (l'istanza dovrà essere inviata entro il mese di scadenza).

VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE

Le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale possono:

- accedere ai contributi pubblici;
- stipulare convenzioni con enti pubblici; sul punto, l'art. 30 L. 383/2000 prevede che le APS devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima;
- accedere al 5 per mille delle imposte sui redditi.

SITO DELLA REGIONE VENETO

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona+Sociale/>

[Terzo+settore/Associazioni+Promozione+Sociale.htm](#)

MODULISTICA:

- BOZZA STATUTO APS;
- DOMANDA ISCRIZIONE APS;
- CONFERMA ISCRIZIONE APS;
- SCHEMA BILANCIO APS.